

5205

09/06/2011

Identificativo Atto n. 198

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ
MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE SAN MARTINO, LIMITATAMENTE AL TERRITORIO
DELL'EX COMUNITÀ MONTANA VALLE SAN MARTINO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R.
31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTI:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47, comma 4, ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";
- in particolare, la Parte 3, paragrafo 1.1), della medesima deliberazione n. 7728/2008, che prevede la possibilità di redigere "piani stralcio" che interessino parte del territorio degli enti forestali;

VISTI altresì:

- la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, limitatamente al territorio della ex Comunità montana Valle San Martino, pervenuta in data 08.06.2010 (prot. F1.2010.0000872) alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale;
- la richiesta di integrazione del suddetto PIF trasmessa dalla competente Struttura regionale con nota prot. F1.2010.0001713 del 11 giugno 2010;
- il riscontro alla suddetta richiesta regionale, comunicato dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino con nota protocollata in data 21 gennaio 2011 (prot. F1.2011.0001266);

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici della comunità montana della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2011-2025, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Comunità Montana Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, limitatamente al territorio dell'ex Comunità Montana Valle San Martino, non sono presenti aree facenti parte della Rete Natura 2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, che dispone che nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il

rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati nel paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/1738 del 18.05.2011 "Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo e del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, limitatamente al territorio dell'ex Comunità Montana Valle San Martino" con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici individuano le formazioni forestali irrilevanti di cui all'art. 14 della d.g.r. 2024/2006 in apposita tavola;

VISTI la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

D E C R E T A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Lario Orientale – Valle San Martino, limitatamente al territorio dell'ex Comunità Montana Valle San Martino per il periodo 2011-2025, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

a) nella Parte Seconda "Disposizioni speciali e componente territoriale" delle Norme Forestali della C.M. Valle San Martino:

1) l'Art. 5 "Formazioni forestali irrilevanti" è sostituito dal seguente: «Art. 5 - *Formazioni forestali irrilevanti*. Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti di cui all'art. 14 della d.g.r. 2024/2006 sono definite dalle "formazioni degradate" di cui alla tavola 2 dei tipi forestali.

Come previsto dalla d.g.r. 2024/2006, nel caso di popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale, in abbandono o diffusasi spontaneamente, costituitisi in situazioni di cave e discariche, scarpate, argini di strade, ferrovie e canali (come individuate dalla d.g.r. 8/2024 dell'8/02/2006), il definitivo riconoscimento come "formazioni vegetali irrilevanti" avverrà solo in occasione di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana. A tal fine, *Robinia pseudoacacia* non è da considerarsi specie

esotica»;

- 2) il terzo *alinea* del paragrafo 1 dell'Art. 9 è sostituito dal seguente: "- organizzare corsi di formazione per operatori, tecnici e guardie ecologiche volontarie";
- 3) dopo l'Art. 10 è inserito il seguente Art. 10 bis: «Art. 10 bis - *Utilizzo di fondi pubblici*. Sono finanziabili con fondi pubblici esclusivamente:
 - gli interventi compensativi indicati all'art. 31;
 - gli interventi previsti nella tavola 10 "carta delle azioni di piano";
 - gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agri-silvo-pastorale;
 - gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
 - gli interventi di prevenzione del rischio di incendio indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
 - gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.Tutti i predetti interventi sono classificati come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.
Nella aree boscate, nei nuovi sistemi verdi e nei pascoli montani, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.
I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 3172008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione e informazione di cui all'art. 9, paragrafo 1»;
- 4) all'Art. 20 è aggiunta la seguente lettera j): «j) i boschi appartenenti alle tipologie forestali "Querceto di roverella dei substrati carbonatici", "Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici", "Acero frassineto con faggio (escluse le

neoformazioni di età inferiore a 30 anni)", "Acero frassineto con *Ostrya* (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni)", "Acero frassineto tipico (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni)", "Alneta di ontano nero", "Formazioni igrofile"»;

- 5) all'Art. 20 è aggiunta la seguente lettera k): «k) i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923»;
- 6) all'Art. 20 è aggiunta la seguente lettera l): «l) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 in accordo con le indicazioni riportate nelle carte e nelle norme di fattibilità geologica degli strumenti urbanistici comunali»;
- 7) all'Art. 21 "Trasformazioni ordinarie a delimitazioni areale" il primo e secondo capoverso che recitano: «Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell'ambito di superfici perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 7). Oggetto di tali trasformazioni sono interventi incentivati dal PIF pertanto la perimetrazione areale non è da considerarsi vincolante per l'individuazione delle possibili aree sottoposte a trasformazione, sono quindi concedibili trasformazioni con queste finalità anche al di fuori delle perimetrazioni riportate in carta.» sono sostituiti dal seguente: «Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste ed autorizzabili esclusivamente nell'ambito di superfici perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 7)»;
- 8) all'Art. 25 "Trasformazione con obblighi di compensazione nulla" la lettera d) «Realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003» è soppressa, in quanto le piste temporanee di esbosco non costituiscono "trasformazione del bosco";
- 9) all'Art. 25 "Trasformazione con obblighi di compensazione nulla" la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) Interventi di trasformazione a basso impatto, esclusivamente nelle aree a trasformazione areale, per l'esercizio dell'attività primaria che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni); gli interventi

devono essere finalizzati al recupero di superfici da destinare all'esercizio dell'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di piccoli frutti, coltivazioni biologiche, ecc.) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti), fino ad una superficie massima di 2 ha per richiedente in un triennio. Le trasformazioni sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Nel trentennio, sono possibili tuttavia la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo, pagando l'intervento compensativo che sarebbe dovuto se il terreno fosse ancora a bosco, come da successivo articolo 26.»;

- 10) all'art. 26 "Trasformazione con obblighi di compensazione di minima entità" il capoverso che recita: «Interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria, esercitata da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, esclusivamente nelle aree a trasformazione areale, che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e Piano di Indirizzo Forestale commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo: diametro medio individui arborei soggetti a trasformazione < 15 cm: sconto 70%; diametro medio individui arborei soggetti a trasformazione > 15 cm: sconto 25%» sia così sostituito: «Interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria, esercitata da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo. Sconto del 50%. Le trasformazioni sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa

finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.»

- 11) l'Art. 27 "Obblighi di compensazione per le opere pubbliche" è sostituito dal seguente:
«Art. 27 - *Obblighi di compensazione per le opere pubbliche.* La Comunità Montana può ridurre, fino al 100%, il rapporto di compensazione indicato all'art. 24 nel caso di opere pubbliche qualora abbiano un'elevata utilità sociale, un ridotto impatto ambientale, prevedano opere di mitigazione superiori agli obblighi di legge e comportino un uso limitato di suolo. La riduzione non può essere applicata per le opere pubbliche da realizzare nelle "aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico" di cui all'art. 20»;
- 12) all'Art. 28 "Interventi non considerati trasformazione del bosco" è aggiunto, in ultimo, il seguente periodo: «Si ricorda che non comportano "trasformazione del bosco" la realizzazione di piccole radure di dimensioni fino a 2.000 mq per finalità ambientali, la trasformazione di boschi in castagneti da frutto e la realizzazione di piste temporanee di esbosco»;
- 13) all'Art. 29 "Limite massimo di superficie boscata trasformabile", ultimo periodo, la parola "progetti" è sostituita con le seguenti: "opere pubbliche"»;
- 14) all'Art. 31 "Interventi compensativi" la lettera b) che recita: «Interventi di sfalcio o pascolamento per la conservazione delle aree aperte (prati e/o pascoli) tuttora presenti» è soppressa, configurandosi come attività ordinaria ed essendo già prevista un'attività di recupero dei pascoli in fase di chiusura alla lettera h);
- 15) nella tavola 6 "trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta" sono apportate le opportune rettifiche, conseguenti alla modifica dell'Art. 20;
- 16) nella tavola 7 "trasformazioni ammesse a fini agricoli e ambientali" sono apportate le opportune rettifiche al fine di escludervi le fattispecie escluse dalla trasformazione urbanistica, di cui all'Art. 20;

- b) produzione di una tavola dei boschi "di eccellenza" costituita dalle formazioni da gestire ad alto fusto, identificabili mediante "shape file", da utilizzare nella procedura informatizzata per le denunce di taglio per individuare i soprassuoli di particolare pregio da gestire ad alto fusto;
 - c) consegna a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF, di una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";
2. Di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nelle "Disposizioni speciali e componente territoriale" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono come "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per tutte le istanze di trasformazione del bosco presentate all'ente forestale dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale Comunità Lario Orientale – Valle San Martino, limitatamente al territorio dell'ex Comunità Montana Valle San Martino;
 3. Di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
 4. Di trasmettere il presente decreto alla Comunità montana Lario Orientale – Valle San Martino, alla Provincia di Lecco (Settore Agricoltura e Foreste, Settore Territorio e Urbanistica), alla Provincia di Bergamo (Settore Agricoltura e Foreste, Settore Territorio e Urbanistica) all'ERSAF e all'Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" di Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
dr. Roberto Carovigno